



Volantino – 1° gennaio 2025

---

## Forniture alternate di olio da riscaldamento e olio diesel Disposizioni relative ai risciacqui

### In generale

L'olio da riscaldamento è soggetto a un'aliquota d'imposta sugli oli minerali nettamente più bassa rispetto all'olio diesel. In caso di forniture alternate di olio da riscaldamento e olio diesel dalla stessa autocisterna (cambiamento di prodotto), i due prodotti non devono essere mescolati: da un canto, l'olio da riscaldamento sarebbe venduto all'aliquota dell'olio diesel, il che comporterebbe un vantaggio fiscale, e, dall'altro, ai clienti verrebbe fornito olio diesel contaminato.

Vi sono diversi equipaggiamenti e dispositivi tecnici che, se utilizzati correttamente, permettono di evitare miscele di prodotti all'atto dello scarico. Spetta al trasportatore / conducente contrattuale e/o al commerciante di oli minerali garantire il corretto impiego dei dispositivi tecnici e la fornitura ai clienti di olio diesel non contaminato. Inoltre, le miscele e l'olio da riscaldamento puro non devono essere immessi nei serbatoi per l'olio diesel.

### Procedura per il risciacquo

Il risciacquo non è necessario se, grazie a installazioni o procedure tecniche, è possibile garantire che l'olio diesel non venga miscelato al momento della fornitura. Se tali installazioni o procedure tecniche non sono disponibili, all'atto del passaggio da olio da riscaldamento a olio diesel occorre effettuare il risciacquo delle condotte, delle armature e del tubo di travaso, indipendentemente dalla quantità fornita successivamente.

La quantità utilizzata per il risciacquo deve essere immessa in un serbatoio per olio da riscaldamento. È vietato effettuare risciacqui di compensazione<sup>1</sup>. All'atto del passaggio da olio diesel a olio da riscaldamento non è necessario effettuare il risciacquo. In questi casi, l'intera quantità di olio diesel rimasta nel sistema, nelle armature e nel tubo di travaso deve essere fornita durante la fornitura successiva di olio da riscaldamento.

Per ogni risciacquo deve essere rilasciato un relativo giustificativo. Per il risciacquo viene utilizzato olio diesel. Per questo motivo, nei giustificativi vanno utilizzate le indicazioni «diesel», «olio diesel», «ECO-diesel» o altre denominazioni simili (ma non olio da riscaldamento). I giustificativi relativi al risciacquo devono essere visti, senza eccezioni, dal conducente / trasportatore.

### Rilevamenti

La quantità utilizzata per il risciacquo per la quale viene chiesta la restituzione deve essere provata. A tal fine devono essere effettuati rilevamenti regolari. Questi devono contenere almeno la data del risciacquo nonché il genere di carburante e la quantità utilizzata. I bollettini di consegna e i giustificativi relativi al risciacquo devono essere archiviati in ordine cronologico, in base al veicolo, al contatore e secondo una numerazione progressiva.

---

<sup>1</sup> Dopo una fornitura di olio da riscaldamento e prima della successiva fornitura di olio diesel viene effettuato un risciacquo. La quantità utilizzata per il risciacquo (miscela di olio da riscaldamento e olio diesel) è immessa in un serbatoio per olio da riscaldamento. Il risciacquo viene effettuato anche dopo una fornitura di olio diesel e prima della successiva fornitura di olio da riscaldamento. La quantità utilizzata per il risciacquo (miscela di olio diesel e olio da riscaldamento) è immessa in un serbatoio per olio diesel. I due risciacqui si «compensano» quantitativamente.

## Restituzione dell'imposta sugli oli minerali e pagamento successivo della tassa sul CO<sub>2</sub>

Per la quantità utilizzata per il risciacquo è possibile chiedere all'UDSC la restituzione della differenza tra l'aliquota d'imposta per l'olio diesel e quella per l'olio da riscaldamento. Poiché non danno diritto alla restituzione, le quote rinnovabili devono quindi essere dedotte dalla quantità utilizzata per il risciacquo.

Dopo la restituzione della differenza, la tassa sul CO<sub>2</sub> è dovuta sull'aliquota d'imposta per l'olio da riscaldamento.

Aliquota di restituzione e aliquota della tassa:

Genere di carburante (unità di misura: 1000 l a 15° C)	Aliquota di restituzione in CHF	Aliquota della tassa sul CO <sub>2</sub> in CHF
Olio diesel	792.70	318.00

### Domanda di restituzione

Le persone che hanno diritto alla restituzione della differenza d'imposta devono presentare la relativa domanda online sulla [piattaforma Taxas dell'UDSC](#) entro sei mesi dalla fine dell'anno d'esercizio<sup>2</sup>. La domanda può contemplare un periodo compreso tra uno e dodici mesi. Il diritto alla restituzione si estingue se la domanda non è presentata entro il termine stabilito.

In Taxas devono essere specificati il genere di carburante, la quantità consumata e il numero di risciacqui effettuati nel periodo della domanda. In caso di controllo, l'UDSC richiede i rilevamenti effettuati e, se necessario e a campione, i singoli giustificativi relativi al risciacquo. Questi possono essere caricati in Taxas.

I documenti rilevanti per la restituzione devono essere conservati per cinque anni e vanno presentati, su richiesta, all'UDSC.

### Persone aventi diritto alla restituzione e persone soggette al pagamento della tassa

I commercianti di oli minerali hanno diritto alla restituzione della differenza d'imposta e sono soggetti al pagamento della tassa sul CO<sub>2</sub>.

### Calcolo e versamento

L'importo della restituzione è calcolato in base alla differenza tra l'aliquota dell'imposta sugli oli minerali per l'olio diesel e quella per l'olio da riscaldamento nonché in base alla quantità utilizzata per il risciacquo. La riscossione posticipata della tassa sul CO<sub>2</sub> avviene contemporaneamente alla restituzione dell'imposta sugli oli minerali.

Gli importi inferiori a 100 franchi per domanda non sono restituiti.

### Controlli aziendali

L'UDSC è autorizzato a effettuare, senza preavviso, controlli aziendali presso il richiedente. Le infrazioni sono punite conformemente alla legge federale sull'imposizione degli oli minerali (RS 641.61).

### Basi legali

[Legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli oli minerali \(LIOM; RS 641.61\)](#)

[Ordinanza del 20 novembre 1996 sull'imposizione degli oli minerali \(OIOm; RS 641.611\)](#), in particolare l'articolo 91

### Per informazioni

Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC, Imposta sugli oli minerali, tasse d'incentivazione, imposta sugli autoveicoli MLA, 3003 Berna (tel. 058 462 65 47 o e-mail [mla@bazg.admin.ch](mailto:mla@bazg.admin.ch))

<sup>2</sup> Per i richiedenti che non sono vincolati a un anno d'esercizio, l'esercizio corrisponde all'anno civile.